



COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. del 26 maggio 2023, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 4 del 19 marzo 2024

Oggetto: approvazione convenzione con la banca CreditAgricole

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 del mese di marzo alle ore 09,30 e segg., presso la sede municipale del Comune di Santa Venerina, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 26 maggio 2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
CAVALLARO dott.ssa DANIELA	X	
POLETTI rag. CLAUDIA	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 02 del 10.02.2023,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Santa Venerina;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 2023 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 12 giugno 2023 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 14 giugno 2023, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il comune ;
- Considerata la delibera n. 6 del 19.12.2024;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 378/1993;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per le superiori motivazioni

di approvare il documento di sintesi delle suddetta convenzione che viene allegato alla presente

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge; **DI**

PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente:

- all'Albo Pretorio on-line del Comunale di Santa Venerina;
- sul sito istituzionale internet del Comunale di Santa Venerina;
- nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet di Santa Venerina, dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell' O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PULVIRENTI Alfio – CAVALLARO Daniela – POLETTI Claudia



NPF05202309290127840003

 Gent.le / Spett.le
 COMUNE DI SANTA VENERINA

 Gentile Cliente,
 il presente Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche contrattuali applicate e costituisce parte integrante:

- del contratto
 dell'informativa precontrattuale relativo/a al rapporto sotto indicato.

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

 Comunicazione : 00001 del 29/09/2023
 Tipo rapporto : **CONTO ORDINARIO MACRO IMPRESE**
 Numero rapporto : 01224/0000015546946

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
	VOCI DI COSTO	VALORE	DECORRENZA
Spese per l'apertura del conto		0,00 euro	
SPESE FISSE			
Gestione Liquidità			
Canone annuo		0,00 euro	
Numero di operazioni incluse nel canone annuo		illimitate	
Spese annue per conteggio interessi e competenze		0,00 euro	
Home Banking			
Canone annuo per Servizi digitali Crédit Agricole - Privati		24,00 euro	
Periodo di gratuità iniziale - n. mesi dalla prima attivazione del servizio		0	
Canone annuo per Servizi digitali Crédit Agricole - Piccole Imprese		84,00 euro	
Periodo di gratuità iniziale - n. mesi dalla prima attivazione del servizio		3	
Canone mensile Nowbanking Corporate Pacchetto Light:			
- versione Monobanca		20,00 euro	
- versione Multibanca		30,00 euro	
Canone mensile Nowbanking Corporate Pacchetto Executive:			
- versione Monobanca		50,00 euro	
- versione Multibanca		60,00 euro	
Periodo di gratuità iniziale - n. mesi		1	
SPESE VARIABILI			
Gestione Liquidità			
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione, anche se disposta tramite servizi accessori al conto): sportello e/o online		0,00 euro	
Invio estratto conto: cartaceo		0,00 euro	
- online		0,00 euro	
Servizi di pagamento			
Bonifico SEPA con addebito in conto corrente allo sportello: verso stessa banca		6,00 euro	
- allo sportello, verso altre banche		6,00 euro	
Servizi digitali Crédit Agricole - Privati			
Bonifico SEPA con addebito in conto corrente - tramite internet: verso stessa banca		1,20 euro	
- tramite internet: verso altre banche		1,20 euro	
Servizi digitali Crédit Agricole - Piccole Imprese / Nowbanking Corporate / Banklink.Net2			
Bonifico SEPA con addebito in conto corrente - tramite internet: verso stessa banca		1,20 euro	
- tramite internet: verso altre banche		1,50 euro	
Bonifico SEPA con addebito in conto corrente - tramite phone banking			
- verso stessa banca		2,00 euro	
- verso altre banche		3,00 euro	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE			
Interessi creditori			
Tasso creditore annuo nominale - per ulteriori dettagli consultare la sezione ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE		0,00%	
FIDI E SCONFINAMENTI			
Tasso di interesse a debito per sconfinamenti extra-fido e in assenza di fido		15,5625%	
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE			
Contante; assegni di traenza; assegni circolari e bancari della banca tratti sullo sportello del versamento		0 giorni lavorativi	
Assegni bancari della banca		2 giorni lavorativi	
Vaglia Banca d'Italia; assegni circolari, bancari e di traenza di altre banche; assegni postali ordinari e vidimati; vaglia postali		4 giorni lavorativi	
Assegni turistici		0 giorni lavorativi	
TERMINI DI NON STORNABILITÀ			
Assegni bancari della banca tratti sullo stesso sportello del versamento		1 giorno lavorativo	
Assegni bancari, circolari e di traenza della banca		3 giorni lavorativi	
Vaglia Banca d'Italia; assegni bancari, circolari e di traenza di altre banche; titoli postali		9 giorni lavorativi	
Assegni turistici		16 giorni lavorativi	
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE			
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ			
SPESE TENUTA CONTO			
Spese annuali tenuta conto		0,00 euro	
Periodicità di addebito del canone annuo del conto		mensile	
Imposta di bollo misura pro tempore vigente		esente	
REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE			
TASSO ANNUO A CREDITO NOMINALE FISSO			
Tasso annuo a credito nominale		0,00%	



NPF05202309290127840003

Aliquota ritenuta fiscale su interessi a credito nella misura pro tempore vigente	applicata
CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO	
Nessuna	
ALTRO	
Numero di prelievi di contanti gratuiti annuali effettuati con carte di debito (escluso carta International Debit) da sportelli ATM di altre banche in euro indipendentemente dal n° di carte appoggiate sul conto	0
Prelievo di contante allo sportello senza assegno: fino a 500,00 euro	2,00 euro
- oltre 500,00 euro	0,00 euro
Versamento moneta metallica: fino a 500,00 euro	0,00 euro
- oltre 500,00 euro (% importo versato)	4,60%
Lista movimenti di conto consegnata allo sportello	2,00 euro
Elenco mensile operazioni di pagamento consegnato allo sportello	0,00 euro
Invio documento di sintesi periodico: cartaceo	0,00 euro
- online	0,00 euro
Invio comunicazioni di legge salvo quelle gratuite: cartaceo	1,00 euro
- online	0,00 euro
VALUTE	
VERSAMENTI	
Contante; assegni bancari, circolari e di trauza della banca	0 giorni lavorativi
Vaglia Banca d'Italia; assegni circolari di altre banche; assegni postali vidimati	1 giorno lavorativo
Assegni bancari e di trauza di altre banche; assegni postali ordinari	3 giorni lavorativi
Vaglia postali	6 giorni lavorativi
Assegni turistici	6 giorni lavorativi
Assegno estero salvo buon fine (data variabile in base alla divisa e al paese della banca trassata)	
PRELIEVI	
Contante con addebito in conto corrente effettuato allo sportello	data del prelievo
Contante con addebito in conto corrente con assegno bancario	data di emissione

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Comunicazione : 00001 del 29/09/2023
 Tipo rapporto : **SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO CONTI CORRENTI**
 Numero rapporto : 01224/0000015546946

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
	VOCI DI COSTO	VALORE	DECORRENZA
ASSEGNI			
	Commissione fissa interbancaria per assegni insoluti / irregolari	2,33 euro	
	Spesa per ritorno assegno insoluto / irregolare negoziato in Italia	0,00 euro	
	Commissione fissa interbancaria per assegni protestati / richiamati	0,00 euro	
	Spesa per assegno richiamato negoziato in Italia	12,91 euro	
	Spesa per ritorno assegno protestato negoziato in Italia	5,16 euro	
	Valuta: addebito assegno impagato protestato / insoluto / irregolare (data regolamento messaggio impagato)	data regolamento	
	- addebito assegno richiamato	data negoziazione	
BONIFICI SEPA			
	Bonifico per pagamento stipendi: - disposto su nostra Banca	6,00 euro	
	- disposto su nostra Banca mediante supporto cartaceo	6,00 euro	
	- disposto su nostra Banca mediante presentazione elettronica	1,20 euro	
	- disposto su nostra Banca tramite internet	1,20 euro	
	- disposto su altre Banche	6,00 euro	
	- disposto su altre Banche mediante supporto cartaceo	6,00 euro	
	- disposto su altre Banche mediante presentazione elettronica	1,50 euro	
	- disposto su altre Banche tramite internet	1,50 euro	
	Bonifico lavorato centralmente: - disposto su nostra Banca mediante supporto cartaceo	6,00 euro	
	- disposto su nostra Banca mediante presentazione elettronica	1,20 euro	
	- disposto su altre Banche mediante supporto cartaceo	6,00 euro	
	- disposto su altre Banche mediante presentazione elettronica	1,50 euro	
	Commissione forfettaria per distinta (alternativa ai costi unitari) mediante presentazione elettronica	105,00 euro	
	Commissione forfettaria per distinta (alternativa alla commissione unitaria) tramite internet	105,00 euro	
	Ordine permanente di bonifico - allo sportello / internet / phone banking: disposto su nostra Banca	2,60 euro	
	- disposto su altre Banche	3,60 euro	
	Commissione aggiuntiva per bonifico urgente con regolamento immediato - allo sportello: disposto su altre Banche (% importo)	0,10%	
	- disposto su altre Banche (importo minimo)	10,00 euro	
	- disposto su altre Banche (importo massimo)	60,00 euro	
	Commissione aggiuntiva per bonifico SEPA Istantaneo - (% per mille su importo)	0,05%	
	- (importo minimo)	0,90 euro	
	- (importo massimo)	30,00 euro	
	Altre commissioni: per bonifico alta priorità disposto su altre banche con regolamento in giornata - allo sportello	7,00 euro	
	- per bonifico alta priorità disposto su altre banche con regolamento in giornata - tramite internet	3,00 euro	
	- per bonifico alta priorità disposto su altre banche con regolamento in giornata - tramite phone banking	3,00 euro	
	- per bonifico respinto	10,00 euro	
	- per bonifico stornato	10,00 euro	
	- per bonifico revocato per invio duplice	10,00 euro	
	- per conferma esito al beneficiario tramite sms	0,16 euro	
	- emissione report di dettaglio con esito distinta bonifici	3,00 euro	
	- Commissione aggiuntiva per servizio Pluck®	0,90 euro	
BONIFICI EXTRA SEPA			
	Tasso di cambio applicato in vigore al momento della negoziazione senza alcuna maggiorazione	spot denaro/lettera	
	Bonifico Extra SEPA in arrivo e negoziazione assegni: commissione fissa per Bonifico Extra SEPA in arrivo	11,50 euro	



NPF05202309290127840003

- commissione fissa per assegno estero negoziato	1,00 euro
- commissione intervento (% importo)	0,00%
- commissione intervento (importo minimo)	0,00 euro
Accredito periodico pensione – fino al controvalore di 260 euro (per importi superiori si applicano le spese per il Bonifico Extra SEPA in arrivo)	5,15 euro
Bonifico Extra SEPA in arrivo/in partenza per azioni umanitarie	5,15 euro
Bonifico Extra SEPA in partenza a mezzo assegno / swift - allo sportello: commissione fissa	14,00 euro
- commissione intervento (% importo)	0,15%
- commissione intervento (importo minimo)	0,00 euro
Bonifico Extra SEPA in partenza a mezzo assegno / swift - tramite internet: commissione fissa	1,00 euro
- commissione intervento (% importo)	0,15%
- commissione intervento (importo minimo)	0,00 euro
Bonifico Extra SEPA in partenza a mezzo assegno / swift - tramite phone banking: commissione fissa	10,26 euro
- commissione intervento (% importo)	0,15%
- commissione intervento (importo minimo)	0,00 euro
Bonifico Extra SEPA verso Crédit du Maroc: commissione fissa	1,50 euro
- commissione intervento (% importo e solo per importo in euro fino a 1.000,00)	0,02%
- commissione intervento (importo minimo)	1,00 euro
- supplemento avviso al beneficiario (se richiesto)	5,15 euro
ADDEBITI DIRETTI (SDD CORE)	
Canone annuale: - clausole limitative	5,00 euro
- black list/white list	5,00 euro
Commissione per ogni pagamento	0,00 euro
Commissione per revoca in data scadenza (refusal)	10,00 euro
Commissione per rimborso (refund)	10,00 euro
Commissione per copia del mandato	10,00 euro
Valuta	data scadenza
ADDEBITI DIRETTI (SDD B2B)	
Canone annuale: - clausole limitative	5,00 euro
Commissione per ogni pagamento	0,00 euro
Commissione per revoca in data scadenza (refusal)	10,00 euro
Commissione per copia del mandato	10,00 euro
Valuta	data scadenza
SERVIZIO CBILL	
Utenze (oltre Enel) – Bollettini e pagamenti vari: tramite internet	2,50 euro
RIBA E EFFETTI	
Commissione per pagamenti su banca	0,00 euro
Commissione per ritiro presso altre banche	10,00 euro
TRIBUTI	
Commissione per pagamenti tramite delega F24 - allo sportello / tramite internet	0,00 euro
Commissione per pagamenti altri tributi	1,55 euro
ALTRO	
Bollettini postali (oltre le spese postali per ogni singolo bollettino presentato) - allo sportello	3,00 euro
- tramite internet	2,00 euro
MAV postale / bancario - allo sportello / tramite internet / phone banking	0,00 euro
RAV (riscossione mediante avviso) - allo sportello / tramite internet / phone banking	0,77 euro
Pagamenti Pubblica Amministrazione - allo sportello	3,00 euro
- tramite internet	1,50 euro
Canone RAI: tramite internet	1,00 euro
Ricariche telefoniche e acquisto Carte Servizi: tramite internet	0,00 euro
Ricariche telefoniche: tramite phone banking	0,00 euro
Utenze Enel – Telecom: tramite internet	0,77 euro
Prenotazione/pagamento effetti RIBA: tramite internet	0,00 euro
Prenotazione/pagamento effetti RIBA: tramite phone banking	0,00 euro
EMISSIONE ASSEGNI	
Commissione unitaria assegni circolari	0,00 euro
Commissione unitaria assegni di traenza	2,00 euro
Valuta di addebito	data emissione
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Invio documento di sintesi periodico (costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente): cartaceo	0,00 euro
- online	0,00 euro



NPF05202309290127841003

Il presente modulo di attivazione riporta le condizioni contrattuali applicate al momento del rilascio dello stesso e costituisce parte integrante del contratto dell'informativa precontrattuale relativa al rapporto sotto indicato.

**Conto Corrente e servizi collegati
Modulo di attivazione**

Tra
Credito Agricolo Italia S.p.A., di seguito denominata la Banca
e
la Spett.le

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	ATTIVITA'
COMUNE DI SANTA VENERINA	00482350873	PIAZZA REGINA ELENA 95010 SANTA VENERINA (CT)	

di seguito denominato/a/i il Cliente

premessi che

- precedentemente alla stipula del presente contratto il Cliente ha dichiarato:
 - di voler perfezionare il contratto stesso in qualità di cliente non al dettaglio;
 - di essere stato preventivamente informato che la Banca ha messo a disposizione del Cliente i seguenti documenti: fogli informativi relativi ai servizi offerti, guida concernente i contratti di conto corrente (il conto corrente in parole semplici) e guida pratica-Arbitro Bancario e Finanziario-Risoluzione stragiudiziale delle controversie;
 - di essere stato preventivamente informato del suo diritto di ricevere dalla Banca una copia completa del testo dell'accordo idonea alla stipula ovvero dei Documenti di Sintesi e, conformemente alla propria richiesta, dichiara di:
 - aver ottenuto copia completa del testo contrattuale
 - aver ottenuto copia dei Documenti di Sintesi
 - non essere avvalso del diritto di richiedere alcuno dei documenti che precedono;
- il Cliente indica quale indirizzo eletto anche al fine dell'invio delle comunicazioni relative al rapporto di conto corrente da parte della Banca il seguente recapito
PIAZZA REGINA ELENA SANTA VENERINA 95010 (CT);
- Il Cliente, può, in conformità alle Condizioni Generali che regolano il conto corrente, i servizi di pagamento e i bonifici extra SEPA, autorizzare una o più persone a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito;
- il Cliente dichiara, infine, di voler ricevere in forma
 - cartacea, mediante spedizione all'indirizzo indicato al punto 2.;
 - elettronica, mediante caricamento in apposita sezione riservata del sito Internet della Banca con avviso via mail all'indirizzo di posta elettronica;
 - elettronica, mediante invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____;

il rendiconto di cui all'art. 119 del T.U.B. con periodicità: mensile trimestrale semestrale annuale, nonché il Documento di Sintesi che viene inviato con frequenza annuale. La Banca, nei confronti di chi ha optato per la trasmissione in forma elettronica dei predetti documenti, ha la facoltà d'inviare nella stessa forma le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di cui agli artt. 118 e 126 sexies del D.Lgs.vo 385/93. Il Cliente prende atto che, in caso di scelta della forma elettronica, l'estratto conto prodotto in seguito all'estinzione del conto corrente verrà comunque inviato dalla Banca in forma cartacea all'indirizzo indicato nel presente modulo di attivazione o fatto conoscere successivamente, senza costi per il Cliente stesso. Resta altresì inteso che il Documento di Sintesi prodotto in seguito all'estinzione del rapporto contrattuale sarà consegnato al Cliente presso la filiale sotto indicata.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto, il Cliente e la Banca, unitamente individuati in appresso come le Parti, convengono quanto segue:

- Con decorrenza dal 29/09/2023 la Banca attiva il rapporto di conto corrente in Euro contraddistinto dal codice IBAN IT83C0623084330000015546946, presso la Filiale di AG. DI ZAFFERANA ETNEA intestato come sopra.
- Il rapporto di conto corrente sarà regolato dal Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto e di cui è parte integrante, nonché dalle Condizioni Generali che regolano il conto corrente, i servizi di pagamento e bonifici extra SEPA nonché dalle Condizioni Generali che regolano gli addebiti diretti (SEPA Direct Debit - SDD), allegato al presente modulo.
L'effettiva fruizione dei servizi accessori e dei servizi aggiuntivi è subordinata alla richiesta inoltrata su modulistica o con le modalità telematiche messe a disposizione dalla Banca.

Zafferana Etnea, 29/09/2023

FIRMA DEL CLIENTE
COMUNE DI SANTA VENERINA



NPF05202309290127841003

FIRMA DELLA BANCA

Il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente oltre alle clausole particolari in punto di recesso della Banca relative a ciascun singolo servizio sopra riportato, le seguenti norme delle Condizioni Generali che regolano:

Il conto corrente, i servizi di pagamento e i bonifici extra SEPA

art. 1 (modifiche e cessazione del potere di rappresentanza); art. 3 comma 2 (domiciliazione della pensione: storno degli accrediti e decadenza dal diritto al riaccredito); art. 4, comma 4 (facoltà della Banca di farsi sostituire da terzi); art. 8, commi 2, 3 (garanzia per effetti cambiari su Paesi esteri); art. 9, commi 3, 4 (compensazione; limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); art. 11, comma 3 (regime degli interessi); art. 13, comma 3 (contestazione dell'estratto conto); art. 15, comma 2 (modifiche e revoche della facoltà di disposizione separata); art. 16 (modifica unilaterale del contratto); art. 17 (risoluzione del contratto); art. 18, comma 2, 3 e 8 (recesso della Banca dal contratto); art. 21 (clausola di mediazione); art. 22 (Foro competente); art. 26 (decadenza dal diritto di rettifica); art. 27, comma 1, 3 e 8 (esonero di responsabilità della Banca per mancata o inesatta esecuzione di un'operazione) art. 30, commi 1, 3, 4, 5 (modifica del contratto); art. 37, comma 1 (esonero da responsabilità per la Banca in caso di errata indicazione dell'IBAN); art. 40, comma 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (condizioni per l'esercizio, esclusione e decadenza del/dal diritto al rimborso per operazioni autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite; deroga per micro e macroimpresa); art. 41, comma 4, 5 e 6 (responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento; franchigia per operazioni non autorizzate; deroga per macroimpresa); art. 42. Comma 4 (prova dell'autorizzazione e della esatta esecuzione delle operazioni di pagamento - deroga per macroimpresa); art. 60, comma 1 (esonero di responsabilità per mancata o inesatta esecuzione di un ordine di bonifico estero);

Addebito diretto (SEPA DIRECT DEBIT - SDD)

art. 11 (esclusione del diritto di rimborso);

Recesso della Banca

FIRMA DEL CLIENTE
COMUNE DI SANTA VENERINA

ADDEBITO DEGLI INTERESSI (campo facoltativo)

Il Cliente ai sensi dell'art. 11 comma 3 delle Condizioni Generali che regolano il conto corrente, i servizi di pagamento e i bonifici extra SEPA, autorizza la Banca all'addebito sul conto corrente degli interessi debitori al momento in cui gli stessi diventano esigibili.

FIRMA DEL CLIENTE
COMUNE DI SANTA VENERINA

Il Cliente dichiara di aver ricevuto:

ai sensi dell'art. 117, comma 1, del TUB, nonché delle disposizioni di Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Sezione III, paragrafo 2 - un esemplare delle Condizioni Generali che regolano il conto corrente, i servizi di pagamento e i bonifici extra SEPA delle Condizioni Generali dei servizi collegati di:

servizio addebito diretto (SEPA Direct Debit - SDD)

di cui è stata richiesta l'attivazione, del Documento di Sintesi, nonché l'originale del presente modulo di attivazione sottoscritti dalla Banca, costituenti il Fascicolo e uniti tra loro da fascetta olografica

Il Cliente dichiara, altresì, di aver ricevuto il modulo "Informazioni di base sulla protezione dei depositi".

FIRMA PER RITIRO
COMUNE DI SANTA VENERINA



NPF05202309290127841003

Allegato: Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso Crédit Agricole Italia S.p.A. sono protetti da	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i> Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali ¹ .
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca	20 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ² .
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

¹ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

² La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).



CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE E I SERVIZI COLLEGATI

INDICE

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE, I SERVIZI DI PAGAMENTO E I BONIFICI EXTRA SEPA

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO GLI ADDEBITI DIRETTI (SEPA DIRECT DEBIT – SDD)

Avvertenza:

Nel presente fascicolo sono disciplinati il conto corrente e i servizi accessori ad esso. Nessuno di questi ultimi può prescindere dalla stipulazione del contratto di conto corrente né può essere mantenuto in essere senza il conto corrente. Ciascun servizio accessorio può essere attivato o estinto autonomamente dagli altri.

Le Condizioni Generali che disciplinano ciascun servizio accessorio saranno sottoscritte e rese in copia al Cliente, unitamente all'indice del presente fascicolo, solo ove il relativo servizio sia effettivamente attivato.



NPF05202309290127842015

SEZIONE
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE,
I SERVIZI DI PAGAMENTO E I BONIFICI EXTRA SEPA
Sottosezione
Condizioni Generali di conto corrente

Art. 1. Specimen e rappresentanza.

1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Crédit Agricole Italia S.p.A., di seguito denominata Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Durante lo svolgimento del rapporto, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata, la quale vale quale specimen di firma per tutte le disposizioni impartite dal Cliente, o suoi rappresentanti, alla Banca. Il Cliente e la Banca possono concordare il perfezionamento dei documenti in altre forme consentite dalla legge, quali la firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale, anche denominato CAD).
2. La firma apposta quale sottoscrizione del presente contratto, salvo successivo aggiornamento, vale quale specimen di firma.
3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., inviata esclusivamente alla dipendenza della Banca presso la quale il conto corrente di corrispondenza è stato aperto, oppure tramite comunicazione scritta consegnata agli sportelli della dipendenza medesima. Le revoche, le modifiche e le rinunce decorreranno dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento della relativa comunicazione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di estinzione della rappresentanza sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha avuta notizia legalmente certa. E' facoltà della Banca di sospendere in via cautelativa l'esecuzione di disposizioni impartite dal rappresentante o dai cointestatari ove la stessa ragionevolmente ritenga che contrastino con norme di legge o con quanto concordato nel presente contratto.
5. In caso di conto corrente intestato a più persone, con facoltà di operare in forma disgiunta, la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno o più dei cointestatari non determina l'estinzione della rappresentanza in presenza di almeno uno degli originari cointestatari.

Art. 2. Elezione di domicilio per le comunicazioni della Banca. Lingua delle stesse.

1. L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, relative al rapporto di conto corrente e ai servizi collegati, saranno fatti al Cliente con pieno effetto al domicilio eletto all'atto dell'apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e, se eseguite nel domicilio eletto a norma del presente articolo, sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
2. Le comunicazioni della Banca al Cliente sono redatte in lingua italiana, ovvero, se il Cliente non è residente in Italia, in lingua inglese.

Art. 3. Operazioni in conto corrente.

1. Salvo espressa istruzione contraria, tutti i versamenti del Cliente, nonché tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente saranno a questo accreditati in conto corrente.
2. Il Cliente, nell'ipotesi in cui abbia disposto l'accredito della pensione sul proprio conto corrente, prende atto che la Banca, su espressa richiesta dell'Amministrazione erogante, può procedere allo storno di eventuali somme indebitamente accreditate, nei limiti di detta richiesta. Il Cliente decade dal diritto di riaccredito dell'importo stornatogli, qualora non ne faccia richiesta entro otto settimane dallo storno. La Banca provvede al riaccredito ovvero comunica le ragioni del rifiuto entro dieci giorni lavorativi bancari da ricevimento della richiesta. Nel caso di pensione erogata dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il Cliente sarà tenuto, anche ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta gli eventuali ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il Cliente autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale. In caso di cointestazione, il cointestatario del conto corrente, è consapevole che il conto in questione sarà utilizzato anche per l'accredito di ratei pensionistici di titolarità di altro intestatario del conto stesso. A tal riguardo, presta manleva in favore della Banca e dell'INPS rispetto agli eventuali ratei pensionistici eventualmente versati sul conto corrente in assenza di titoli al relativo trattamento, e garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del pensionato. In tale veste, sarà tenuto a corrispondere all'INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'INPS o della Banca, nel limite di dodici ratei dalla pensione corrisposta. Il cointestatario autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.
3. Nel rispetto dei termini di legge, l'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. Pertanto, il relativo importo è disponibile decorsi i termini di disponibilità economica indicati nel Documento di Sintesi. La Banca si riserva di prorogare i suddetti termini in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi scioperi del personale – o a seguito di altre circostanze non imputabili alla Banca o ai suoi corrispondenti, anche non bancari. Per i versamenti effettuati tramite i servizi automatizzati (quali a titolo esemplificativo la cassa continua) i termini di cui sopra decorrono dal giorno di accoglimento dei versamenti da parte della Banca. Entro i termini di non stornabilità indicati nel Documento di Sintesi, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto corrente, in qualsiasi momento e comunque non appena a conoscenza della comunicazione di impagato, l'importo dei titoli accreditati che dovessero risultare insoluti e/o protestati, nonché di esercitare tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c.. Decorsi i predetti termini l'accredito del titolo versato diviene certo. Tuttavia, in caso di indebito pagamento del titolo versato, la banca trattaria o emittente mantiene comunque il diritto di agire nei confronti del presentatore, se ne ricorrono i presupposti, per recuperare l'importo del titolo, avvalendosi dei diritti e azioni previsti dalla legge. La data valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
4. Quanto disposto al comma precedente vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
5. Il Cliente può sempre disporre del saldo disponibile del conto sia attraverso prelievi di contante, sia impartendo ordini di bonifico sia, previa stipulazione dei relativi contratti, mediante altri servizi di pagamento offerti dalla Banca.
6. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, qualora il Cliente ordini un trasferimento di fondi, la Banca – fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento stesso – è tenuta a trasmettere al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati identificativi del Cliente stesso e del conto. Qualora il Cliente sia il beneficiario di un trasferimento di fondi, la Banca – fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento stesso – non potrà accreditarli sul conto se non avrà ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante i dati identificativi dell'ordinante stesso e del suo conto. Ai



NPF05202309290127842015

fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1781/2006, per trasferimento di fondi si intende qualunque transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

Art. 4. Incarichi specifici.

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali dei servizi di pagamento e in quelle dei bonifici extra SEPA, è facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione dell'eventuale rifiuto.
2. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
3. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.
4. La Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Art. 5. Incarichi di incasso.

1. Qualora il Cliente richieda alla Banca di curare l'incasso di effetti o documenti, e il pagamento sia effettuato mediante assegni, la Banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al Cliente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
2. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento di effetti cambiari o assegni del cui incasso sia stata incaricata la Banca, quest'ultima provvederà a restituire i titoli senza ulteriore comunicazione.
3. Nel caso di effetti cambiari e assegni, che contengono clausola «senza spese» o «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
4. La Banca si riserva di non accettare incarichi di incasso di titoli non regolari nel bollo.

Art. 6. Operazioni in divisa.

1. Eventuali operazioni sul conto in valuta estera devono essere prima concordate tra Banca e Cliente. L'importo delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente, anche con assegni, è addebitato in conto previa conversione in Euro, o nella valuta pattuita, al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione. Con analoga modalità di conversione sono accreditati in conto i versamenti e i bonifici disposti da terzi. Per ogni conversione sono addebitate al Cliente le commissioni rese note mediante gli avvisi esposti nelle Filiali della Banca.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, a valere sul conto ed espresse in divisa estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non ha l'obbligo di darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 7. Bonifici da eseguirsi negli Stati Uniti d'America.

1. Per i bonifici da eseguirsi negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Art. 8. Negoziazione di effetti e documenti pagabili negli Stati Uniti e in altri paesi.

1. Salvo quanto previsto dalla Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento, ai servizi di accettazione e di incasso da effettuarsi sull'estero si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
2. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente cedente di assegni o di effetti su detti paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
3. Il Cliente cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 9. Garanzie e compensazione.

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima nei confronti del Cliente.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti - per la quale ipotesi la Banca viene autorizzata ad effettuare preventiva conversione - non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza alcuna particolare formalità.
4. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche su conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 10. Scoperti di conto.

Gli eventuali temporanei utilizzi allo scoperto che si evidenzassero sul conto non possono in alcun modo essere considerati come affidamenti concessi dalla Banca, con la conseguenza che quest'ultima ha la facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere, senza formalità alcuna ed anche verbalmente, al Cliente il rimborso del dovuto. Le condizioni economiche applicate agli eventuali utilizzi allo scoperto sono indicate nel Documento di Sintesi.

Art. 11. Interessi e canoni.

1. Al rapporto di Conto si applicano le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, quale tempo per tempo vigente.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo in tema di interessi, i rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli oneri, le



NPF05202309290127842015

commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel Documento di Sintesi e sono liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente indicato nel frontespizio del presente contratto.

- La Banca assicura nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

Per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido accordato, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili: a tal fine la Banca provvederà a rendere disponibile per il Cliente l'estratto conto mediante tecniche di comunicazioni a distanza.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito sul conto corrente degli interessi debitori dovuti alla Banca medesima, in relazione agli sconfinamenti in assenza di affidamento, oltre il limite del fido ovvero a qualsiasi affidamento concesso al Cliente stesso, al momento in cui detti interessi diventano esigibili: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata dal momento dell'addebito sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede legale della Banca, ovvero mediante apposito modulo consegnato alla filiale presso cui è radicato il rapporto, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che pur in presenza della autorizzazione preventiva all'addebito in conto la Banca potrà, in assenza della necessaria provvista o disponibilità da parte del Cliente, rifiutare di procedere, integralmente o parzialmente, all'addebito in conto inviando apposita comunicazione al Cliente.

Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettate dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.

In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nel documento di sintesi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

- Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito non è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente.
- Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in modo solidale ed indivisibile anche per i successori ed aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente medesimo.
- Per il caso in cui il contratto di conto corrente preveda il pagamento di canoni parametrati alla presenza di altri prodotti o servizi in capo al Cliente rilevano, a tal fine, i prodotti e servizi specificati nel Documento di Sintesi, acquistati da o intestati al Cliente, ove questo sia unico intestatario, o ai medesimi soggetti a cui è intestato il conto corrente. Rileveranno i prodotti o servizi posseduti dal Cliente all'ultimo giorno di ciascun mese solare con decorrenza: per le carte di credito, dalla consegna della carta stessa; per le obbligazioni, dalla data di contabilizzazione dell'acquisto; per i finanziamenti e mutui, dalla data di erogazione; per le quote dei fondi comuni d'investimento e le SICAV, dalla data di acquisto; per le gestioni patrimoniali, dalla data di sottoscrizione del mandato di gestione; per le polizze dalla data di decorrenza della polizza.

- La Banca e il Cliente possono convenire il pagamento di una commissione a carico del Cliente sugli importi depositati tempo per tempo sul conto corrente, anche al ricorrere del superamento di determinate soglie, come indicato nel Documento di Sintesi, considerato che il deposito di liquidità sul conto corrente da parte della clientela della Banca, effettuato anche in ragione dell'affidamento riposto nella capacità di restituzione dei fondi, è suscettibile di determinare un costo per la Banca stessa connesso all'obbligo di deposito della liquidità in eccesso presso la banca centrale.

Detta commissione cesserà di essere applicata qualora il tasso sui depositi effettuati dalle banche presso la Banca Centrale Europea ("BCE") della durata di un giorno lavorativo sia superiore a zero e verrà nuovamente applicata ove detto tasso torni a essere inferiore a zero, con decorrenza pari a quella indicata nelle comunicazioni tempo per tempo emanate da BCE. Resta inteso, inoltre, che ove la commissione sia calcolata quale valore assoluto della somma algebrica del tasso sopra indicato e di uno spread, la commissione sarà considerata pari a zero ove - e fino a quando - detta somma sia superiore a zero.

L'applicazione della commissione sugli importi depositati tempo per tempo sul conto corrente è incompatibile e, pertanto, alternativa rispetto all'applicazione di interessi creditori.

Art. 12. Spese e oneri fiscali.

- Salvo quanto previsto nella Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento o eventualmente nel Documento di Sintesi, le spese e gli oneri fiscali inerenti alla costituzione e all'esecuzione del rapporto di conto corrente e ai servizi collegati allo stesso sono a carico del Cliente. Tali spese ed oneri sono indicati nel Documento di Sintesi, unito al presente contratto.
- Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente ordinario tutte le commissioni e spese dipendenti dagli specifici servizi attivati, così come indicate nei relativi documenti di sintesi.
- In particolare, gli oneri dipendenti dai servizi di incasso verranno addebitati al momento della presa in carico di ogni singola operazione.

Art. 13. Comunicazioni periodiche.

- Fermo restando quanto previsto nella Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento, la Banca invierà al Cliente una volta all'anno, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ., l'estratto conto e un Documento di Sintesi che aggiorna quello che costituisce il frontespizio del contratto. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio dell'estratto conto e del Documento di Sintesi.



NPF05202309290127842015

2. Il Cliente ha diritto di ricevere le comunicazioni periodiche di cui al comma 1 in forma cartacea o elettronica, secondo quanto specificato nel modulo di attivazione del conto. In ogni momento, il Cliente ha facoltà di richiedere per iscritto alla Banca la modifica della tecnica di comunicazione prescelta all'atto dell'apertura del conto, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Fermo restando quanto previsto nella Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento, a fronte delle comunicazioni effettuate, la Banca avrà diritto di addebitare al Cliente i costi dettagliati nel Documento di Sintesi.
3. Fermo restando quanto previsto nella Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che la Banca abbia ricevuto specifico reclamo scritto, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
4. Fermo restando quanto previsto nella Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Art. 14. Conto non movimentato.

1. Qualora il conto non abbia movimento per oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23 o corrispondente controvalore per i conti in divisa, la Banca cesserà di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare le comunicazioni periodiche. Qualora il conto resti inattivo per altri tre mesi, il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto.
2. Qualora il conto non abbia movimento per oltre un anno e presenti un saldo creditore superiore a Euro 258, 23 e inferiore o pari a Euro 2.500, o corrispondenti controvalori per i conti in divisa, la Banca avrà facoltà di non inviare le comunicazioni periodiche.
3. Il presente articolo non si applica ai conti correnti intestati a Clienti non residenti in Italia, né a quelli intestati a Clienti residenti in Italia ma denominati in una valuta diversa dall'Euro.

Art. 15. Cointestazione con facoltà di operare in via disgiunta.

1. Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni in via disgiunta fra loro, le disposizioni sul conto stesso, anche se relative all'estinzione del rapporto, l'accensione e l'estinzione di singoli servizi collegati, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle modifiche o revoche della facoltà di disposizione separata sul conto vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.
3. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatori in solido fra loro.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del conto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.
5. Nei casi di cui al precedente comma, però, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche con semplice lettera.

Art. 16. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca ha facoltà di variare unilateralmente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione contrattuale relativi al conto corrente ed ai servizi collegati, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB").

Art. 17. Risoluzione del contratto

1. Tutti gli obblighi posti a carico del Cliente nel presente contratto di conto corrente e servizi collegati hanno carattere essenziale e la loro violazione darà luogo alla risoluzione di diritto dell'anzidetto contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca dichiarerà al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., la sua intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.
2. In particolare, la Banca può risolvere il contratto qualora il Cliente:
 - a) non si attenga alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione all'utilizzo dei servizi;
 - b) non corrisponda alla Banca quanto dovuto in forza del presente contratto, anche a titolo di commissione e spese;
 - c) abbia fornito alla Banca informazioni non veritiere.
3. In ogni caso di risoluzione del contratto, la Banca può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 18. Recesso.

1. Il Cliente ha facoltà di recedere in ogni momento e senza penalità dal contratto di conto corrente e dai servizi collegati, mediante apposita comunicazione scritta da inviare all'indirizzo della filiale presso cui è radicato il rapporto ovvero disponibile nell'ambito dei Servizi Digitali Crédit Agricole se attivati.
2. La Banca può recedere dal contratto di conto corrente e dai servizi collegati con un preavviso, salvo diversamente previsto nel modulo di attivazione, di almeno due mesi, trasmettendo apposita comunicazione scritta al Cliente.
3. Resta fermo il diritto della Banca di recedere dal contratto di conto corrente e dai servizi collegati senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente.
4. Il Cliente può recedere autonomamente da ciascun servizio. Il recesso dal contratto di conto corrente costituisce recesso anche da tutti i servizi ad esso collegati. Il Cliente è tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima del recesso ed è tenuto alla restituzione immediata alla Banca degli eventuali strumenti dispositivi relativi ai servizi collegati (quali carta di debito, carta deposita, carta di credito, telepass). In caso di mancata restituzione degli stessi la Banca darà comunque corso all'estinzione del rapporto. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'utilizzo dei servizi collegati, successivamente alla cessazione del rapporto.
5. La Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente la somma risultante a suo credito, ovvero a comunicargli l'importo da lui dovuto alla Banca stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. In presenza di servizi collegati al conto corrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carte di debito e carte di credito, servizio Viacard, servizio Telepass, domiciliazione utenze ecc.), il termine entro cui la Banca metterà a disposizione del Cliente la somma a suo credito decorrerà dalla data dell'ultimo addebito relativo all'utilizzo del servizio da parte della società esercente.
6. Il pagamento dell'eventuale credito vantato dal Cliente, in seguito all'estinzione del conto, sarà effettuato presso la filiale di radicamento del rapporto o, nel caso in cui il rapporto sia radicato presso filiale "virtuale", presso qualsiasi filiale della Banca ovvero, in ogni caso, tramite bonifico alle coordinate bancarie (IBAN) indicate dal Cliente.
7. Sia in caso di recesso del Cliente che della Banca, sarà comunque assicurata l'esecuzione degli ordini già impartiti dal Cliente, sempre che ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal contratto per l'esecuzione di tali ordini e nei limiti dei fondi disponibili.



NPF05202309290127842015

8. Le commissioni e le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso; se pagate anticipatamente, sono rimborsate in maniera proporzionale. Tale disposizione non si applica qualora il Cliente non sia classificato come consumatore o microimpresa, come definiti nella Sottosezione Condizioni Generali servizi di pagamento.

Art. 19. Legge applicabile.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 20. Reclami. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

1. Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta al Servizio Reclami a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Crédit Agricole Italia S.p.A., in via Università, 1 – 43121 Parma oppure all'indirizzo di posta elettronica: reclami@credit-agricole.it. La Banca dovrà rispondere:
 - entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento, come definiti nella Sottosezione Condizioni Generali servizi di pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate lavorative;
 - entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta, o se non ha avuto risposta entro i termini indicati al precedente comma, potrà – qualora ne sussistano i presupposti – presentare ricorso a: - Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale della Banca o della Banca d'Italia.
3. Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21. Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere in relazione ai rapporti da loro intrattenuti, la Banca e il Cliente, fatti salvi eventuali obblighi di legge, avranno la facoltà di attivare il procedimento di mediazione unicamente presso uno dei seguenti organismi di conciliazione: (i) Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia), (ii) Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), (iii) Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), (iv) Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), (v) Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, (vi) ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l'altra parte. Resta ferma la facoltà del cliente di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis TUB per le materie ivi regolate presentando ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF").

Art. 22. Foro competente.

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, Foro competente sarà, a scelta della Banca, quello di Parma o quello nella cui circoscrizione si trova la dipendenza presso cui si è costituito il rapporto.
2. Qualora il Cliente sia un consumatore, Foro competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

Sottosezione

Condizioni Generali dei servizi di pagamento

Parte I

Regole Comuni

Art. 23. Ambito di applicazione e definizioni.

1. Le operazioni di pagamento, come di seguito definite, a valere sul conto corrente, qualora siano denominate:
 - a) in Euro o nella valuta ufficiale, diversa dall'Euro, di uno Stato dell'Unione europea e anche l'altro prestatore di servizi di pagamento (PSP) coinvolto nell'operazione sia insediato nell'Unione europea, sono soggette alle disposizioni della presente Sottosezione e della Sottosezione Condizioni Generali di conto corrente in quanto compatibili, salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali che regolano i singoli servizi di pagamento;
 - b) in una valuta diversa dall'Euro o da quella ufficiale, diversa dall'Euro, di uno Stato dell'Unione europea e anche l'altro prestatore di servizi di pagamento (PSP) coinvolto nell'operazione sia insediato nell'Unione europea, sono soggette alle disposizioni della presente Sottosezione e della Sottosezione Condizioni Generali di conto corrente in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 28, 34, 35, 36 comma 4 e salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali che regolano i singoli servizi di pagamento;
 - c) in una qualsiasi valuta, per le parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione europea, sono soggette alle disposizioni della presente Sottosezione e della Sottosezione Condizioni Generali di conto corrente in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 27, 28, 34, 35 comma 1, 36 comma 4 e 40, commi 4,5,6,7, e 8, e salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali che regolano i singoli servizi di pagamento.
2. I seguenti termini avranno i significati pure di seguito indicati a valere per tutte le Condizioni Generali che regolano il conto corrente e i servizi di pagamento e, quindi, non solo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione:
 - autenticazione: la procedura che consente alla Banca di verificare l'identità del Cliente quale utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dalla Banca medesima;
 - autenticazione forte del cliente: un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
 - filiale virtuale: dipendenza telematica della Banca presso cui è radicato un rapporto di conto corrente attivato e utilizzabile esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo operatore;
 - beneficiario: la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
 - BIC (Bank Identifier Code): (Bank Identifier Code) è un codice (noto anche come codice SWIFT) di norma utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare un PSP;
 - codice identificativo del creditore (Creditor Identifier Code): codice che identifica il creditore nello schema SEPA Direct Debit;
 - consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, nonché il condominio;
 - credenziali di sicurezza personalizzate: funzionalità personalizzate fornite al Cliente dalla Banca ai fini dell'autenticazione, per l'accesso a determinati servizi di pagamento e/o per l'autorizzazione di operazioni dispositive, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo codici personali segreti (PIN), password e codici one time password;
 - data valuta: il giorno da cui o fino a cui decorrono gli interessi a credito ovvero a debito del cliente;



NPF05202309290127842015

- IBAN (International Bank Account Number): codice che identifica il conto del pagatore o del beneficiario;
- microimpresa: il soggetto così definito dall'art. 1, lett. t, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, e cioè, attualmente, il soggetto (persona fisica o non) che esercita un'attività economica (incluse le associazioni e le fondazioni) e che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro; tale definizione varierà al variare della relativa definizione di legge.
- operazioni di pagamento: l'attività, posta in essere in qualità di pagatore o di beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, utilizzando servizi di pagamento come di seguito definiti;
- ordine di incasso: qualsiasi istruzione con la quale viene richiesta dal Cliente l'esecuzione di operazioni di pagamento che comportano un trasferimento di fondi a favore del proprio conto;
- ordine di pagamento: qualsiasi istruzione con la quale viene richiesta dal Cliente l'esecuzione di operazioni di pagamento che comportano un trasferimento di fondi a carico del proprio conto, nonché di prelievi e versamenti di contante;
- pagatore: la persona fisica o giuridica che impartisce l'ordine di pagamento;
- PSP: prestatore di servizi di pagamento, cioè qualunque soggetto abilitato alla prestazione di servizi di pagamento;
- SEPA: (Single Euro Payments Area) la SEPA ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dei 28 Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco, di San Marino e delle Dipendenze della Corona Britannica; la composizione della SEPA potrà variare;
- servizi di pagamento: i servizi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come integrato o modificato. Rientrano, ad es., in tale definizione i servizi relativi ai prelievi e ai versamenti di contante, i bonifici, gli addebiti diretti (SDD), i pagamenti a mezzo carte di debito, di credito o dispositivi analoghi. Non rientrano in tale definizione invece le convenzioni di assegno, nonché tutti i servizi che consentono operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: moduli di assegno appunto, effetti cambiari, voucher, traveller's cheque e vaglia postali;
- servizio di disposizione di ordine di pagamento: un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente a valere sul conto corrente;
- servizio di informazione sui conti: un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente al conto corrente o a più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso la Banca o altri PSP;
- strumenti di pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il PSP, di cui l'utente si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- utente di servizi di pagamento o utente: la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o di beneficiario o di entrambi.

Art. 24. Ricezione dell'ordine di pagamento e di incasso.

1. Ai fini dell'applicazione della presente Sottosezione, per momento di ricezione dell'ordine di pagamento o di incasso s'intende quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca secondo le modalità previste per il singolo servizio di pagamento; prima di tale momento il conto corrente del Cliente non può essere addebitato.
2. Se il momento di ricezione dell'ordine di pagamento o di incasso da parte della Banca cade in un giorno non lavorativo bancario, l'ordine si intende ricevuto il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente.
3. Gli ordini di pagamento ricevuti in una giornata operativa, ma dopo un orario limite (cd. cut-off time) di seguito indicato in relazione ai diversi servizi e/o strumenti di pagamento e ai canali impiegati, sono considerati come ricevuti nella giornata operativa immediatamente successiva. La Banca si riserva comunque la possibilità di eseguire gli ordini di pagamento nella medesima giornata lavorativa in cui li ha ricevuti.
4. Nel caso in cui la Banca e il Cliente abbiano concordato che l'esecuzione dell'ordine di pagamento o di incasso sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o, trattandosi di ordine di pagamento, nel giorno in cui il Cliente ordinante abbia messo a disposizione i fondi, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento o di incasso coincide con il giorno convenuto.

Art. 25. Rifiuto dell'ordine di pagamento o di incasso.

1. Il Cliente, qualora usufruisca di un servizio che renda accessibile il conto corrente on line e disponga operazioni di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta, può autorizzare preventivamente ed in maniera esplicita la Banca a confermare senza indugio, su richiesta del PSP emittente lo strumento di pagamento basato su carta, se sul proprio conto corrente vi sia la disponibilità dell'importo richiesto per l'operazione disposta. La Banca può solo confermare o negare la disponibilità, ma non può mai bloccare i fondi sul conto corrente del Cliente; quest'ultimo può altresì richiedere alla Banca di comunicargli l'identità del PSP richiedente conferma della disponibilità e la risposta fornita.
2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine, deve comunicare il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere gli eventuali errori materiali dell'ordine stesso imputabili al Cliente, dai quali è dipeso il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Tale comunicazione è resa con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, la comunicazione potrà essere effettuata anche verbalmente ovvero per iscritto ad uno qualsiasi dei recapiti del Cliente, nonché per sms o per e-mail. Resta salvo quanto diversamente previsto con riguardo a specifici servizi di pagamento. Nella sola ipotesi di rifiuto obiettivamente giustificato, la Banca addebiterà spese per la comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi inerente ad ogni servizio di pagamento.
3. Quando tutte le condizioni previste dal contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato quand'anche disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.

Art. 26. Comunicazioni del Cliente riguardo a operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

1. Nel caso di pagamento non autorizzato o non correttamente eseguito, il Cliente può chiederne la rettifica.
2. La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca per iscritto, senza indugio non appena egli è in grado di rilevare il pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
3. Se nell'operazione di pagamento è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente otterrà la rettifica dalla Banca.
4. Nella sola ipotesi di inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento, il Cliente ha la facoltà di ratificare, in tutto o in parte, l'operazione di pagamento eseguita. In tal caso, il diritto alla rettifica potrà essere esercitato dal Cliente limitatamente alla parte di operazione non ratificata.

Art. 27. Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un'operazione di pagamento.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 26, la Banca non sarà responsabile nei confronti del Cliente per la non corretta esecuzione di un'operazione di pagamento qualora il PSP del beneficiario abbia ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'ordine stesso e a quanto previsto dal relativo contratto e dalle presenti Condizioni Generali.



NPF05202309290127842015

2. Qualora la Banca sia responsabile nei confronti del Cliente per la mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento, sia nel caso di ordine di pagamento disposto dal Cliente pagatore, sia nel caso di ordine disposto dal beneficiario o per il suo tramite, è obbligata a ripristinare senza indugio la situazione del conto del Cliente quale sarebbe stata se l'operazione di pagamento ineseguita o eseguita in modo inesatto non gli fosse stata addebitata. La data valuta dell'accredito sul conto corrente non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
3. L'obbligo di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui il PSP del beneficiario abbia ricevuto l'importo dell'operazione anche se con lieve ritardo.
4. Qualora la Banca non abbia provveduto, nel termine stabilito dall'art. 35, ad accreditare al Cliente beneficiario di un'operazione di pagamento l'importo ricevuto dal PSP del pagatore, dovrà procedere a tale accredito senza indugio, fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, che seguono.
5. Qualora la Banca non abbia provveduto, nei termini e con le modalità stabilite, a trasmettere al PSP del pagatore l'ordine di pagamento impartito su iniziativa del Cliente beneficiario o per il suo tramite, ne risponde nei confronti di quest'ultimo e trasmette senza indugio al PSP del pagatore l'ordine di pagamento.
6. Nei casi di cui ai commi 2-5, la Banca è tenuta a rimborsare al Cliente le spese e gli interessi a questo addebitati, anche da terzi, a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, la data valuta dell'accredito sul conto corrente non deve essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di corretta esecuzione dell'operazione.
8. La Banca non sarà responsabile nei confronti del Cliente nell'ipotesi in cui la mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento sia dipesa da caso fortuito, forza maggiore o dall'adempimento di obblighi di legge.
9. In ogni caso, indipendentemente da ogni responsabilità, quando un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione e lo informa del risultato.
10. Se l'ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

Art. 28. Informazioni della Banca riguardanti il contratto e le operazioni di pagamento.

1. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente ha diritto di ottenere una nuova copia del contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
 2. Prima di disporre ogni singola operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di richiedere i termini massimi di esecuzione, la quantificazione delle spese per l'effettuazione dell'operazione di pagamento interessata e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese; la Banca mette a disposizione del Cliente le predette informazioni, alternativamente a seconda del canale impiegato o a disposizione del Cliente stesso, su supporto cartaceo presso gli sportelli della Filiale interessata o su altro supporto durevole.
 3. La Banca, dopo l'esecuzione di una determinata operazione di pagamento, mette a disposizione, senza indugio, al Cliente le seguenti informazioni:
 - qualora sia pagatore:
 - i. un riferimento che consenta di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
 - ii. l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta di addebito sul conto corrente o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
 - iii. l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'operazione di pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
 - iv. la data valuta dell'addebito dell'importo dell'operazione di pagamento sul conto corrente;
 - v. se del caso, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
 - qualora sia beneficiario:
 - i. un riferimento che consenta di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, l'indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;
 - ii. l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta di accredito sul conto corrente o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
 - iii. l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'operazione di pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
 - iv. la data valuta dell'accredito dell'importo dell'operazione di pagamento sul conto corrente;
 - v. se del caso, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria.
- La Banca mette a disposizione del Cliente le predette informazioni mediante una ricevuta stampata su supporto cartaceo presso gli sportelli della Filiale interessata o mediante altro supporto durevole, a seconda del canale impiegato o a disposizione del Cliente.
4. Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca che le informazioni di cui al precedente comma siano messe a disposizione in un rendiconto almeno mensile. In tal caso la Banca mette a disposizione del Cliente il predetto rendiconto su supporto cartaceo presso gli sportelli della Filiale interessata o su altro supporto durevole, a seconda del canale impiegato o a disposizione del Cliente.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il Cliente non sia classificato come consumatore o microimpresa.

Art. 29. Spese per informazione.

1. La Banca non addebita al Cliente le spese per comunicazioni inerenti ai servizi di pagamento o per le comunicazioni di modifica del contratto ai sensi dell'art. 16 e dell'articolo seguente. Tale disposizione non si applica qualora il cliente non sia classificato come consumatore o microimpresa.
2. Qualora il Cliente richieda informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi del presente contratto ovvero richieda l'utilizzo di strumenti di comunicazione diversi da quelli da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del Cliente medesimo.

Art. 30. Modifica del contratto.

1. Le modifiche del contratto o delle condizioni e informazioni relative alla prestazione di servizi di pagamento sono proposte al Cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione e nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, se sussiste un giustificato motivo. Qualora non sia possibile identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento, a tutte le modifiche si applica l'art. 16.
2. La comunicazione della modifica è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".
3. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non dichiari di recedere dal contratto, senza necessità di rispettare termini di preavviso o sopportare spese, entro la data proposta per la loro applicazione.



NPF05202309290127842015

- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso.
- La Banca ha facoltà di applicare senza preavviso e immediatamente le modifiche dei tassi di interesse e di cambio sfavorevoli per il Cliente quando la modifica dipende dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. La Banca informa il Cliente della modifica unilaterale al più tardi al momento della comunicazione periodica prevista dall'art. 13.

Art. 31. Conto corrente accessibile mediante i Servizi digitali Crédit Agricole- servizi di informazioni sui conti, di disposizione di ordini di pagamento e di conferma di disponibilità fondi.

Qualora usufruisca di un servizio che renda accessibile il conto mediante i Servizi digitali Crédit Agricole, il Cliente ha la facoltà, previo consenso e qualora previsto nelle Istruzioni Operative (o nel Manuale Tecnico) dello stesso e secondo le modalità ivi indicate, di richiedere alla Banca (i) l'accesso alle informazioni su uno o più conti correnti detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento, (ii) di disporre ordini di pagamento a valere su uno o più conti correnti detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento nonché (iii) di chiedere conferma di disponibilità fondi per le operazioni basate su carta di pagamento.

Qualora il Cliente si avvalga di un prestatore di servizio di informazione sui conti o di disposizione di ordini di pagamento diverso dalla Banca, quest'ultima assicura parità di trattamento alle richieste di dati e agli ordini da questi trasmessi senza discriminazione rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.

Parte II

Versamenti e prelievi di contante, trasferimenti di fondi

Art. 32. Ordini di pagamento.

- Salvo quanto previsto con riguardo a specifici servizi di pagamento o servizi collegati, l'ordine di pagamento è impartito secondo le modalità di seguito indicate.
- Ogni volta che un ordine viene impartito secondo le modalità concordate, il consenso del Cliente all'operazione di pagamento, che ne forma oggetto, si intenderà prestato. Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Nel caso di ordine impartito tramite quest'ultimo, la Banca assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
- Salvo quanto previsto con riguardo a specifici servizi di pagamento o servizi collegati, il prelievo e il versamento di contante possono essere effettuati presso la dipendenza ove è costituito il rapporto di conto corrente, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dalla Banca ovvero, qualora il rapporto sia radicato presso filiale "virtuale", presso gli sportelli automatici (ATM) della Banca.
- Salvo quanto previsto con riguardo a specifici servizi di pagamento o servizi collegati o da specifici accordi in proposito perfezionati tra la Banca e il Cliente, l'ordine di bonifico è dato dal Cliente per iscritto presso la dipendenza ove è costituito il rapporto di conto corrente ovvero presso altra dipendenza della Banca (c.d. addebiti in circolarità), utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dalla Banca stessa. In ogni caso, l'ordine di bonifico deve indicare l'identificativo unico del conto del beneficiario (ad es., l'IBAN per i bonifici - SEPA).
- L'ordine di bonifico può essere disposto in via permanente, mediante effettuazione in via continuativa e a date prestabilite (c.d. ordine permanente di bonifico). Il conferimento delle disposizioni dovranno essere comunicate alla Banca con un preavviso di almeno 10 (dieci giorni). Qualora, la scadenza delle rate risulti fissata nei giorni 29, 30 e 31 e nei mesi di pagamento tali giorni non esistano, la scadenza coinciderà con la fine del mese; qualora cada, invece, in un giorno non lavorativo bancario, l'ordine si intende ricevuto il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente. Eventuali richieste di variazione dovranno essere comunicate alla Banca con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mentre eventuali richieste di sospensione dovranno pervenire alla Banca con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

Art. 33. Revoca dell'ordine di pagamento.

- Salvo quanto pattuito con riguardo a specifici servizi di pagamento o servizi collegati, l'ordine di pagamento non può essere revocato una volta ricevuto dalla Banca. Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.
- La revoca è data con le modalità concordate per ogni servizio di pagamento.
- Nel caso di cui all'art. 24, comma 4, il Cliente può revocare l'ordine di bonifico (inclusi gli ordini permanenti di bonifico) non oltre la fine del giorno lavorativo bancario precedente la data di esecuzione concordata. Tale disposizione non si applica qualora il Cliente non sia classificato come consumatore.
- Salvo quanto previsto con riguardo a specifici servizi di pagamento o servizi collegati o da specifici accordi in proposito perfezionati tra la Banca e il Cliente, la revoca dell'ordine di bonifico è comunicata per iscritto alla dipendenza ove è costituito il rapporto di conto corrente.
- Decorsi i termini previsti ai commi 1 e 3, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca e previo addebito al Cliente delle spese previste nel Documento di Sintesi inerente al relativo servizio di pagamento. Resta fermo che qualora l'operazione di pagamento ordinata dal Cliente sia già divenuta definitiva a livello interbancario, il relativo ordine non potrà più essere revocato.

Art. 34. Importi trasferiti e importi ricevuti.

- Nell'eseguire un ordine di trasferimento di fondi impartito dal Cliente, la Banca trasferisce l'intero importo indicato nell'ordine, senza trattenere commissioni e spese.
- Nel caso di trasferimenti di fondi o versamenti di contanti in favore del Cliente, la Banca è autorizzata a trattenere le spese e le commissioni indicate nel Documento di Sintesi, prima di accreditare sul conto corrente l'importo trasferito o versato.

Art. 35. Tempi di esecuzione, limiti all'accesso al conto corrente e blocco dei fondi per operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo.

- La Banca esegue l'ordine di trasferimento di fondi accreditando il conto del PSP del beneficiario entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui ha ricevuto il relativo ordine. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine di cui al periodo precedente è prorogato di un giorno lavorativo bancario.
- La previsione di cui al comma precedente si applica alle sole operazioni di pagamento in Euro e alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato UE non appartenente all'area Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
- La Banca può rifiutare l'accesso al conto corrente del Cliente a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto corrente da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al conto di pagamento. La Banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto corrente del Cliente ad un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento qualora abbia ricevuto dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi.



NPF05202309290127842015

4. In caso di operazione di pagamento basata su carta, se l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul conto corrente del Cliente solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
5. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 36. Data di disponibilità dei fondi e data valuta.

1. La Banca applica quale data valuta al Cliente beneficiario di un'operazione di pagamento quella in cui il relativo importo è accreditato sul proprio conto e rende disponibile tale importo sul conto del Cliente non appena i relativi fondi sono accreditati sul proprio.
2. La data valuta dell'addebito sul conto del Cliente che ordina un pagamento non può precedere la giornata lavorativa bancaria in cui il relativo importo è addebitato sul medesimo conto.
3. Quando il Cliente versa contante sul conto nella divisa in cui questo è denominato, o qualora vi sia conversione tra Euro e la valuta di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero tra le valute di due Stati membri, la Banca rende i fondi disponibili nello stesso giorno lavorativo bancario e con questo fa coincidere la data valuta del versamento.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sole operazioni di pagamento in Euro e alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato UE non appartenente all'area Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
5. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni contenute nei commi che precedono, dovendo pertanto applicare una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Art. 37. Responsabilità della Banca per inesatta esecuzione di un ordine di bonifico

1. Se un ordine di bonifico è eseguito dalla Banca conformemente all'identificativo unico del conto del beneficiario fornito dal Cliente, la Banca non risponde della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine dovuta ad eventuali errori nell'identificativo unico stesso, anche nell'ipotesi in cui il Cliente le abbia fornito informazioni ulteriori a tale identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca è comunque tenuta a fare quanto ragionevolmente esigibile - con esclusione delle azioni giudiziarie - per recuperare i fondi oggetto del bonifico, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero.
3. Qualora la Banca constati l'erronea indicazione dell'identificativo unico del conto del beneficiario ovvero la discordanza tra quest'ultimo ed altri riferimenti eventualmente forniti dal Cliente, provvederà a contattare il Cliente stesso prima di eseguire l'operazione, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di non eseguire l'ordine di pagamento.
4. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente, è tenuta a fornirgli ogni informazione utile ai fini di un'azione di tutela.

Art. 38. Obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate.

Il Cliente ha l'obbligo di:

- a) utilizzare gli strumenti di pagamento eventualmente fornitigli dalla Banca in conformità con quanto previsto dalle specifiche disposizioni ad essi applicabili;
- b) adottare tutte le misure idonee a custodirli ed a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate;
- c) comunicare alla Banca o al soggetto da questa indicato, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni applicabili agli strumenti di pagamento, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza. Resta fermo quanto stabilito all'art. 26 delle presenti Condizioni. Tale comunicazione dovrà avvenire a titolo gratuito per il Cliente, permanendo unicamente l'eventuale addebito dei costi di sostituzione dello strumento opportunamente indicati nel Documento di Sintesi.

Art. 39. Obblighi della Banca in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento.

1. La Banca ha l'obbligo di:
 - a) assicurare che le credenziali di sicurezza non siano accessibili a soggetti non legittimati ad utilizzarlo, fatti salvi gli obblighi posti in capo al Cliente ai sensi dell'art. 38;
 - b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento, già consegnato al Cliente, debba essere sostituito;
 - c) assicurare che siano sempre disponibili per il Cliente strumenti adeguati - come contrattualmente specificati servizio per servizio - per eseguire la comunicazione prevista dall'art. 38, lett. c), in conformità con le previsioni dei relativi contratti. La Banca fornisce al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i diciotto mesi successivi alla medesima;
 - d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento successivo alla comunicazione prevista dall'art. 38, lett. c).

Art. 40. Responsabilità della Banca per operazioni di pagamento non autorizzate e rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite.

1. A seguito di un'operazione di pagamento non autorizzata, la Banca riporta immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve la comunicazione di cui all'art. 26, il conto del Cliente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il ripristino dandone immediata comunicazione per iscritto a Banca d'Italia.
2. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto del Cliente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
3. Il ripristino di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente ed ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, mediante il relativo riaddebito sul conto, previa comunicazione per iscritto.
4. Il Cliente - ad eccezione di quanto previsto nel successivo comma - può richiedere alla Banca il rimborso dell'intero importo addebitato sul conto corrente in relazione ad un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il tramite di questo, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - (a) al momento in cui è stata rilasciata l'autorizzazione non conteneva la specificazione dell'importo dell'operazione di pagamento;
 - (b) l'importo addebitato supera quello che il Cliente avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del contratto di conto corrente e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dalla Banca. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.



NPF05202309290127842015

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, il Cliente ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) precedenti, nel caso di addebito diretto di operazioni denominate in Euro nell'ambito dell'Unione europea qualora anche il PSP del beneficiario sia situato nell'Unione europea.

5. Il Cliente non ha il diritto al rimborso di cui al precedente comma se:
 - (a) il Cliente ha dato l'autorizzazione al compimento dell'operazione di pagamento contestata direttamente alla Banca; e
 - (b) ove possibile, il beneficiario dell'operazione di pagamento o la Banca hanno fornito o messo a disposizione del Cliente, secondo quanto concordato, le informazioni relative all'operazione di pagamento interessata almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
6. Il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso previsto dal precedente comma 4 entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul conto corrente dell'importo dell'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite.
7. In caso di richiesta di rimborso previsto dal precedente comma 4, la Banca può chiedere al Cliente di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal comma 4.
8. La Banca, entro 10 (dieci) lavorativi bancari dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente comma 6, rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite a meno che non fornisca al Cliente una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente può presentare un esposto a Banca d'Italia, ai sensi del successivo art. 42, o ricorrere a sistemi stragiudiziali delle controversie ai sensi dell'art. 21.
9. Le previsioni contenute nei commi da 4 a 8 del presente articolo non si applicano qualora il Cliente non sia classificato come consumatore.

Art. 41. Responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento.

1. Il Cliente, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, verificatosi dopo la comunicazione prevista all'art. 38, lett. c).
2. Il Cliente, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, non è responsabile delle perdite derivanti dall'uso dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo previsto nell'art. 39, lett. c).
3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti o agenti della Banca o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
4. Il Cliente, con esclusione delle ipotesi disciplinate ai commi precedenti e salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, a uno o più degli obblighi previsti dall'art. 38, sopporta fino a 50 Euro le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'uso indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
5. Il Cliente, qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'art. 38 con dolo o colpa grave, sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate, non trovando applicazione il limite di 50 Euro di cui al comma precedente.
6. Le previsioni di questo articolo non si applicano qualora il Cliente non sia classificato come consumatore o microimpresa.

Art. 42. Prova dell'autorizzazione e della esatta esecuzione delle operazioni di pagamento. Esposti e sanzioni.

1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento o sostenga che questa non è stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'operazione è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di pagamento prestato.
3. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento, l'uso di uno strumento di pagamento registrato dalla Banca, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave uno o più degli obblighi previsti dall'art. 38. È onere della Banca o, se del caso, del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire gli elementi di prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.
4. Le previsioni di questo articolo, ad eccezione del comma 2, non si applicano qualora il Cliente non sia classificato come consumatore o microimpresa.
5. Il Cliente può presentare un esposto a Banca d'Italia se riscontra violazioni da parte della Banca delle norme relative ai servizi di pagamento o all'esecuzione di operazioni di pagamento. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti in capo alla Banca dalla Normativa PSD e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei PSP sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie.

Parte III

Bonifico SEPA urgente e Bonifico SEPA

Art. 43. Bonifico SEPA urgente.

1. Il bonifico urgente è un bonifico SEPA in Euro, di qualunque importo e con regolamento immediato, che il Cliente può disporre, previa espressa richiesta e nel rispetto di quanto previsto al comma successivo, a favore di un soggetto il cui PSP è situato in Italia ovvero che il Cliente può ricevere da un soggetto il cui PSP è situato in Italia. L'ordine di bonifico SEPA urgente non può essere disposto qualora il rapporto sia radicato presso "filiale virtuale".
2. L'ordine di bonifico SEPA urgente può essere disposto presso gli sportelli della Banca entro le ore 15:45, ovvero mediante modalità corporate banking interbancario, se attiva, entro le ore 13:00. Oltre tale orario, l'ordine impartito allo sportello si considera ricevuto il giorno lavorativo bancario successivo, mentre viene annullato quello disposto mediante modalità corporate banking interbancario.

Art. 44. Bonifici SEPA.

1. Il bonifico SEPA è un bonifico in Euro, che il Cliente può disporre a favore di un soggetto il cui PSP è situato in Italia od in qualunque altro Paese dell'Area SEPA ovvero che il Cliente può ricevere da un soggetto il cui PSP è situato in Italia ovvero in un qualunque Paese dell'Area SEPA.
2. Ai bonifici SEPA transfrontalieri eseguiti nella moneta di un Paese aderente al Regolamento (CE) n. 924/2009 e nell'ambito SEE si applicano le medesime disposizioni previste per il bonifico SEPA, fatta eccezione per l'art. 46.

Art. 44-bis. Bonifico SEPA Istantaneo

1. Il bonifico SEPA istantaneo permette al Cliente di disporre il trasferimento immediato di denaro, 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, all'interno dell'Area SEPA tra conti abilitati ed aperti presso banche aderenti allo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). Il bonifico SEPA istantaneo può essere disposto mediante i canali fisici e telematici, in relazione ai quali tale operatività viene consentita dalla Banca.



NPF05202309290127842015

- Al bonifico SEPA istantaneo si applicano le medesime disposizioni previste per il bonifico SEPA, fatta eccezione per l'art. 45 comma 2, art. 46 a) e d), art. 47, art. 48 e art. 50.
- La Banca potrà rifiutare l'esecuzione della disposizione di bonifico SEPA Istantaneo nelle seguenti ipotesi: conto errato, bloccato o chiuso, IBAN errato, beneficiario deceduto, per ordine del beneficiario, bonifico non autorizzato sulla tipologia di conto, formato del file non valido, problemi tecnici.

Art. 45. Disposizione e ricezione di bonifici SEPA.

- Nell'ordine di bonifico SEPA il Cliente deve indicare: il proprio nominativo e/o il proprio IBAN; l'IBAN del beneficiario e, se possibile, il suo nominativo; eventuali codici identificativi del beneficiario; il soggetto a nome del quale il beneficiario eventualmente riceve il bonifico; l'importo del bonifico; l'eventuale causale del bonifico e l'eventuale tipo di causale; eventuali altre informazioni sul trasferimento. L'IBAN del beneficiario costituisce l'identificativo unico per i bonifici SEPA.
- L'ordine di bonifico SEPA ricevuto oltre gli orari indicati nella tabella che segue si considera ricevuto il giorno lavorativo bancario successivo.

PRODOTTO	CANALE/MODALITA' DISPOSIZIONE	ORARIO DI CUT-OFF
Bonifico SEPA	Sportello e Banca telefonica	15:45
Bonifico SEPA	Su supporto cartaceo/magnetico	15:45
Bonifico SEPA	Home Banking/Mobile Banking Privati Home Banking/Mobile Banking Piccole Imprese in modalità non corporate banking interbancario Nowbanking Corporate in modalità non corporate banking interbancario	18:00
Bonifico SEPA	Home Banking/Mobile banking Piccole Imprese in modalità corporate banking interbancario (non preautorizzato) Nowbanking Corporate in modalità corporate banking interbancario (non preautorizzato)	13:00
Bonifico SEPA	Home Banking/Mobile Banking Piccole Imprese in modalità corporate banking interbancario (preautorizzato) Nowbanking Corporate in modalità corporate banking interbancario (preautorizzato)	17:30
Bonifico SEPA High Priority	Da tutti i canali	12:00

- Qualora il Cliente intenda ricevere un bonifico SEPA dovrà comunicare al pagatore l'IBAN del beneficiario, nonché altri dati relativi al beneficiario e al PSP di quest'ultimo tra quelli elencati nel comma che precede.

Art. 46. Servizi accessori al bonifico SEPA.

- Nel momento in cui ordina bonifici SEPA, il Cliente può richiedere alla Banca i seguenti servizi accessori:
 - funzione high priority: il Cliente può richiedere, presso gli sportelli della Banca ovvero, se attivati, mediante i Servizi digitali Crédit Agricole versione Privati o Piccole Imprese o Nowbanking Corporate, che il bonifico SEPA sia eseguito con accredito a favore del beneficiario in giornata, a condizione che l'ordine pervenga alla Banca entro le ore 12;
 - comunicazione esecuzione bonifico SEPA al beneficiario: il Cliente può richiedere, presso gli sportelli della Banca ovvero se attivati, mediante i Servizi digitali Crédit Agricole versione Privati o Piccole Imprese o Nowbanking Corporate, che il beneficiario di un Bonifico SEPA riceva conferma dell'esito dello stesso per e-mail ovvero tramite codice univoco CBI (C.U.C.), qualora il Cliente operi tramite corporate banking interbancario, ovvero per sms negli altri casi;
 - deve essere così scritta: conferma elettronica esito del bonifico SEPA all'ordinante: il Cliente può richiedere, mediante i Servizi digitali Crédit Agricole versione Privati o Piccole Imprese o Nowbanking Corporate, di ricevere conferma dell'esito di un bonifico SEPA tramite sms o corporate banking interbancario;
 - report di dettaglio con esito distinta bonifici: qualora ordini contemporaneamente più bonifici SEPA mediante distinta trasmessa alla Banca i Servizi digitali Crédit Agricole versione Piccole Imprese, il Cliente può richiedere di ricevere via e-mail un report in formato PDF con l'indicazione degli esiti dei bonifici SEPA inseriti in ciascuna distinta.
- Per i servizi di cui al comma che precede la Banca addebiterà le commissioni indicate nel Documento di sintesi; la Banca addebiterà comunque le commissioni previste per i servizi aggiuntivi di cui alle lettere b), c) e d), anche in caso di mancata consegna della comunicazione di esito, qualora imputabile al Cliente per errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o del C.U.C. o del n. di cellulare del beneficiario o del Cliente o di altro soggetto indicato dal Cliente medesimo.

Art. 47. Rifiuto e correzione dell'ordine di bonifico SEPA.

- Fermo quanto previsto dall'art. 25, la Banca potrà rifiutare l'ordine di bonifico SEPA qualora esso non sia conforme a quanto previsto dall'art. 32 e nelle seguenti ipotesi: IBAN errato, pagamento duplice, formato del file non valido, problemi tecnici.
- Qualora la Banca possa correggere l'ordine di bonifico SEPA e questo possa così essere eseguito, non addebiterà al Cliente gli oneri previsti dall'art. 25, comma 3, per il rifiuto dell'ordine.

Art. 48. Storno del bonifico SEPA.

Il PSP del beneficiario potrà far stornare il bonifico SEPA entro 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di regolamento nelle seguenti ipotesi: conto errato, bloccato o chiuso, IBAN errato, beneficiario deceduto, per ordine del beneficiario, bonifico non autorizzato sulla tipologia di conto, pagamento duplice, discrepanza tra IBAN formato del file non valido, problemi tecnici. In tal caso, la Banca addebiterà al Cliente le commissioni previste nel Documento di Sintesi.

Art. 49. Revoca dell'ordine di bonifico SEPA eseguito.

Una volta eseguito, l'ordine di un bonifico SEPA potrà essere revocato entro 10 giorni lavorativi bancari in caso d'invio duplice (ovvero qualora l'ordine del bonifico SEPA sia stato erroneamente conferito due volte dal Cliente stesso), ordine fraudolento o problemi tecnici che hanno generato un bonifico SEPA errato, a condizione che il beneficiario non si opponga alla revoca. La Banca addebiterà al Cliente le commissioni indicate nel Documento di sintesi nel solo caso in cui la richiesta di revoca sia dipesa da invio duplice.

Art. 50. Ordine di bonifico SEPA disposto a favore della Pubblica Amministrazione o di Esercenti pubblici servizi.



NPF05202309290127842015

1. Salvo il rapporto sia radicato presso "filiale virtuale", l'ordine di bonifico SEPA a favore della Pubblica Amministrazione o di un Esercente un pubblico servizio, così come individuati sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), può essere disposto direttamente presso gli sportelli della Banca, presso gli Atm ovvero mediante l'utilizzo dei servizi telematici, ove attivati. L'ordine è eseguito tramite una specifica piattaforma tecnologica denominata Nodo dei Pagamenti.
2. La Banca si riserva di comunicare, anche per il tramite degli sportelli ATM e dei canali telematici sopra individuati, eventuali ulteriori modalità rese disponibili per impartire ed eseguire l'ordine di bonifico SEPA nei confronti di Pubblica Amministrazione o Esercenti pubblici servizi.
3. L'ordine di bonifico SEPA a favore della Pubblica Amministrazione o di Esercente pubblico servizio non può essere disposto:
 - con modalità differita, ai sensi dell'art. 24, comma 3;
 - in via permanente, ai sensi dell'art. 32, comma 5;
 - con modalità high priority.
4. L'ordine di bonifico SEPA disposto a favore della Pubblica Amministrazione o Esercente pubblico servizio mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dalla Banca, deve indicare codice fiscale o partita iva dell'Ente beneficiario, il numero dell'avviso di pagamento emesso dall'Ente medesimo, oltre agli ulteriori dati necessari per l'effettuazione dell'operazione. L'ordine di bonifico SEPA non può essere revocato una volta ricevuto dalla Banca.
5. L'addebito in conto della somma per la quale è stato disposto il bonifico SEPA, è attestato da apposita ricevuta cartacea o telematica, a seconda della modalità di pagamento scelta dal Cliente, con effetto liberatorio nei confronti della Pubblica Amministrazione.
6. Le presenti disposizioni si intendono integrate da quelle tempo per tempo emanate in materia da enti pubblici preposti, nei limiti delle modalità di disposizione degli ordini rese fruibili dalla Banca.

Art. 51. Norme applicabili.

Ai bonifici SEPA urgenti, ai bonifici SEPA, inclusi i bonifici SEPA istantanei ed ai bonifici transfrontalieri di cui all'art. 44, comma 2 che precede, si applicano le condizioni generali delle Parti I e II della Sottosezione Condizioni generali dei servizi di pagamento, in quanto non derogate dalla presente Parte III, nonché le Condizioni generali di conto corrente, in quanto compatibili.

Parte IV Servizi di incasso

Art. 52. Ordine di incasso.

1. L'ordine di incasso è impartito dal Cliente secondo le modalità concordate per ogni servizio di pagamento.
2. Se un ordine è impartito secondo le modalità concordate, il consenso del Cliente all'operazione di pagamento, che ne forma oggetto, s'intende manifestato.

Art. 53. Revoca dell'ordine di incasso.

1. Salvo quanto previsto per specifici servizi di incasso, l'ordine di incasso non può essere revocato dal Cliente una volta che sia stato trasmesso dalla Banca al PSP del pagatore.
2. Nel caso di cui all'art. 24, comma 3 e, salvo quanto previsto per specifici servizi di pagamento, l'ordine di incasso non può essere revocato dal Cliente oltre la fine del giorno lavorativo bancario precedente il giorno concordato.
3. La revoca è data con le modalità concordate per ogni servizio di pagamento.
4. Decorso il termine previsto al comma 1, l'ordine di incasso può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca e previo addebito al Cliente medesimo delle spese della revoca, quali previste nel Documento di sintesi relativo a ciascun servizio. In ogni caso, la revoca di un ordine di incasso non può pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

Art. 54. Tempi di esecuzione.

Fermo quanto specificamente previsto per i singoli servizi di incasso, la Banca trasmette l'ordine di incasso in tempo utile per consentire il pagamento alla scadenza per questo stabilita.

Art. 55. Data di disponibilità e data valuta.

La Banca applica quale data valuta dell'incasso quella in cui il relativo importo è accreditato sul proprio conto e rende disponibile tale importo sul conto del Cliente non appena i relativi fondi sono accreditati sul proprio.

Sottosezione Condizioni Generali dei bonifici extra SEPA

Art. 56. Ambito di applicazione e definizioni.

1. Le disposizioni della presente Sottosezione si applicano ai bonifici extra SEPA.
2. Sono bonifici extra SEPA i bonifici diversi dai bonifici SEPA urgenti, dai bonifici SEPA, inclusi i bonifici transfrontalieri effettuati nella moneta di un Paese aderente al Regolamento (CE) n. 924/2009 ed effettuati in ambito SEE di cui alla Parte III della precedente Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento.
3. Valgono per la presente Sottosezione le definizioni contenute nell'art. 23 della Sottosezione Condizioni Generali dei servizi di pagamento.

Art. 57. Termine di ricezione di un ordine di bonifico extra SEPA.

L'ordine di bonifico extra SEPA ricevuto oltre le ore 13:00 si considera ricevuto il giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 58. Tempi di esecuzione dell'ordine di bonifico extra SEPA.

La Banca esegue l'ordine di bonifico extra SEPA, accreditando il conto del PSP del beneficiario, entro 5 giorni lavorativi bancari successivi a quello in cui ha ricevuto l'ordine.

Art. 59. Data di disponibilità e data valuta.

1. La Banca rende disponibile sul conto del Cliente beneficiario di un bonifico extra SEPA il relativo importo nel termine indicato nel Documento di Sintesi.
2. La data valuta dell'accredito di un bonifico extra SEPA e quella dell'addebito di un ordine di bonifico extra SEPA sono indicate nel Documento di Sintesi.

Art. 60. Responsabilità per mancata o inesatta esecuzione di un ordine di bonifico extra SEPA.

1. La Banca non risponde della mancata o inesatta esecuzione di un ordine di bonifico extra SEPA (come nel caso di bonifico extra SEPA non pervenuto al beneficiario o pervenutogli tardivamente) non dovuta a proprio dolo o colpa grave. La Banca non risponde dell'esecuzione di un bonifico extra SEPA avvenuta in conformità dell'identificativo unico del conto del beneficiario, indicato nell'ordine di bonifico extra SEPA.



NPF05202309290127842015

2. Qualora la Banca sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un ordine di bonifico extra SEPA ai sensi del comma che precede, sarà tenuta a risarcire il Cliente dei danni da questo subito che siano conseguenza immediata e diretta della non esatta esecuzione del bonifico extra SEPA e che fossero prevedibili per la Banca al momento in cui ha ricevuto l'ordine.

Art. 61. Norme applicabili.

Per quanto non previsto dalla presente Sottosezione, ai bonifici extra SEPA si applicano le Condizioni Generali del conto corrente e quelle dei servizi di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, lett. b) e c).

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO GLI ADDEBITI DIRETTI (SEPA DIRECT DEBIT – SDD) Parte I

Regole comuni

Art. 1. Oggetto del servizio. Data di attivazione.

1. Mediante il servizio di addebito diretto (SDD), la Banca si obbliga a pagare tutti gli ordini d'incasso (collection) in Euro conformi allo schema SEPA Direct Debit per i quali il Cliente abbia preautorizzato l'addebito diretto in conto, purché il conto stesso presenti disponibilità sufficienti al momento del pagamento.
2. Il servizio sarà disponibile in due versioni:
 - Addebito diretto Core (SDD Core): addebito diretto standard, destinato a ogni categoria di Clienti e disciplinato dalla presente Parte I e dalla Parte II che segue;
 - Addebito diretto Business to Business (SDD B2B): addebito diretto dedicato solo a Clienti non consumatori e disciplinato dalla presente Parte I e dalla Parte III che segue.

Art. 2. Mandato del Cliente e revoca.

1. Il Cliente deve rilasciare l'autorizzazione preventiva (mandato) all'addebito diretto al beneficiario mediante apposito modulo e deve comunicargli il proprio IBAN.
2. Poiché il beneficiario ha l'obbligo di conservare il mandato, il Cliente potrà incaricare la Banca di richiedere copia del mandato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. A fronte dell'esecuzione di tale incarico il Cliente dovrà corrispondere alla Banca la commissione indicata nel Documento di Sintesi.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il mandato. La revoca ha efficacia il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la revoca stessa è stata ricevuta dalla Banca, a condizione che essa pervenga entro le ore 16:00, se presentata allo sportello, ovvero entro le ore 18:00, se presentata tramite canali telematici, del giorno del ricevimento (cut-off time). Se la revoca perviene oltre tale orario, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, la revoca si intende ricevuta il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente. La Banca non pagherà gli ordini d'incasso che scadono il giorno in cui la revoca diviene efficace o successivamente.
4. Se il Cliente presenta comunicazione di revoca solo al beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del beneficiario alla Banca stessa.
5. Qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del beneficiario in relazione a un mandato, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il mandato stesso sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito in relazione a detto mandato.

Art. 3. Esecuzione dei pagamenti.

La Banca eseguirà il pagamento di ciascun ordine di incasso preautorizzato ed addebiterà il relativo importo sul conto del Cliente alla data di scadenza indicata nell'ordine con pari data valuta.

Art. 4. Revoca del mandato limitatamente ad un singolo ordine di incasso.

Il Cliente può revocare il mandato limitatamente ad un singolo ordine di incasso entro le ore 13 del giorno lavorativo bancario anteriore alla scadenza. Qualora la revoca pervenga oltre tale termine, la Banca applicherà la commissione prevista nel Documento di Sintesi.

Art. 5. Servizi Aggiuntivi.

1. Il Cliente può richiedere alla Banca i seguenti servizi aggiuntivi:
 - a) *avvisatura telematica prima collection*: il Cliente può richiedere di essere avvisato mediante sms quando la Banca riceve il primo ordine di incasso relativo ad un nuovo mandato;
 - b) *avvisatura singola collection*: il Cliente consumatore può richiedere di essere avvisato mediante sms ogni volta che la Banca riceve un ordine di incasso;
 - c) *avvisatura collection stomata*: il Cliente può richiedere di essere informato con sms ogni volta che la Banca storna un addebito diretto.
2. A fronte dell'esecuzione dei servizi di cui al comma precedente, la Banca addebiterà le commissioni indicate nel Documento di Sintesi.

Art. 6. Norme applicabili.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, al servizio di addebito diretto si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni Generali che regolano il conto corrente e i servizi di pagamento.

Parte II ADDEBITO DIRETTO CORE (SDD Core)

Art. 7. Istruzioni del Cliente.

1. Il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore ha diritto di richiedere alla Banca:
 - a) il blocco di ogni addebito diretto sul proprio conto;
 - b) il blocco di addebiti diretti iniziati da uno o più beneficiari determinati (*black list*);
 - c) di consentire gli addebiti diretti disposti esclusivamente da uno o più beneficiari determinati (*white list*);
 - d) di limitare a un determinato importo e/o a una determinata periodicità l'incasso dell'addebito diretto.
2. Il Cliente che non riveste la qualifica di consumatore può richiedere alla Banca:
 - a) il blocco di addebiti diretti iniziati da uno o più beneficiari determinati (*black list*);
 - b) di consentire gli addebiti diretti disposti esclusivamente da uno o più beneficiari determinati (*white list*);
 - c) di limitare a un determinato importo e/o a una determinata periodicità l'incasso dell'addebito diretto.



NPF05202309290127842015

3. A fronte dell'esecuzione delle istruzioni di cui al precedente comma 2, il Cliente non consumatore dovrà corrispondere alla Banca i canoni previsti nel Documento di Sintesi.
4. Le istruzioni di cui ai commi precedenti hanno effetto nei confronti della Banca dal giorno lavorativo bancario successivo al loro ricevimento da parte della Banca medesima, a condizione che esse le pervengano entro le ore 18 del giorno del ricevimento (cut-off time). Se le istruzioni pervengono oltre tale orario, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, esse si intendono ricevute il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente.

Art. 8. Diritto al rimborso dell'addebito sul conto corrente in relazione ad un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il tramite di questo.

1. Il Cliente ha diritto di richiedere, entro 8 settimane dall'addebito, il rimborso dell'importo addebitato, nel rispetto di quanto previsto e con le modalità indicate all'art. 40, commi 4-9 delle Condizioni Generali che regolano il conto corrente e i servizi di pagamento.

Parte III

ADDEBITO DIRETTO BUSINESS TO BUSINESS (SDD B2B)

Art. 9. Obbligo del Cliente di comunicazione dei mandati e di conferma dei mandati non comunicati.

1. Il Cliente è tenuto ad informare la Banca di ogni nuovo mandato con il quale abbia preautorizzato addebiti diretti in conto sotto forma di addebito diretto Business to Business (SDD B2B).
2. Qualora la Banca riceva il primo ordine di incasso relativo ad un mandato di cui il Cliente non l'abbia preventivamente informata, la Banca stessa è tenuta a chiedere al Cliente conferma del nuovo mandato. Se questa non perviene alla Banca entro le ore 16:00, se presentata allo sportello, ovvero entro le ore 18:00, se presentata tramite canali telematici, del giorno precedente alla scadenza dell'ordine ricevuto, la Banca non provvederà a pagarlo. Qualora il Cliente confermi tardivamente il mandato, la Banca è obbligata a pagare gli ordini d'incasso che abbiano scadenza successiva al giorno in cui ha ricevuto la conferma, a condizione che quest'ultima le pervenga entro gli orari sopra indicati del giorno anteriore alla scadenza.

Art. 10. Istruzioni del Cliente.

1. Il Cliente può in ogni momento richiedere alla Banca di limitare l'addebito diretto a un determinato importo e/o a una determinata periodicità.
2. Le richieste di cui al comma precedente hanno effetto nei confronti della Banca dal giorno lavorativo bancario successivo al loro ricevimento da parte della Banca medesima, a condizione che esse le pervengano entro le ore 18 del giorno del ricevimento (cut-off time). Se le richieste pervengono oltre tale orario, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, esse si intendono ricevute il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente.

Art. 11. Esclusione del diritto al rimborso.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 40, comma 9 delle Condizioni Generali che regolano il conto corrente e i servizi di pagamento, il Cliente non ha diritto ad ottenere dalla Banca il rimborso di un addebito diretto preautorizzato, neppure nell'ipotesi in cui il mandato non specifichi l'importo dell'addebito diretto stesso e l'importo addebitato sia superiore a quanto il Cliente avrebbe potuto attendersi. Restano fermi i diritti di rettifica previsti dall'art. 26 delle Condizioni Generali che regolano il conto corrente e i servizi di pagamento.